

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 8 del 17 gennaio 2012

Marmi 2C Srl - Proseguo dei lavori di coltivazione della cava di marmo bianco-rosa denominata "Camponi" autorizzata con Dgr n. 1328 del 31/05/2002 e decaduta con Dgr n. 2589 del 02/11/2010 - Comune di localizzazione: Asiago (Vi) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con raccomandazioni.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Il Dirigente

VISTA l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la Lr n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la Dgr n. 308 del 10/02/2009 "Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10" e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 "Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10";

VISTA la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

VISTA la Dgr n. 652 del 20/03/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della Lr 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Marmi 2C S.r.l., acquisita con prot. n° 331421/63.01.07 del 11/07/2011, relativa all'intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l'Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 512752/E.410.01.1 del 04/11/2011, l'avvio del procedimento a decorrere dal 16/09/2011;

CONSIDERATO che il progetto prevede la prosecuzione dell'attività di coltivazione di una cava di marmo bianco-rosa esistente e già precedentemente autorizzata con Dgr n. 1328 del 31/05/2002, ma decaduta con Dgr n. 2589 del 02/11/2011 che si estende su una superficie di 2,14 ha che non insistono in aree protette. Considerato altresì che il proseguo dei lavori richiesto interessa una superficie di circa 0,74 ha, di cui 0,36 ha già scoperti e 0,43 ha ancora intatti e occupati da pascolo e che i lavori di escavazione prevedono la movimentazione di circa 270.000 mc di roccia in un arco temporale di 5-6 anni, con estrazione di circa 63.000 mc di materiale di bancale;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23 Novembre 2011, considerato che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull'ambiente in quanto:

- non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
 - l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull'ambiente tali da comportare l'assoggettamento a VIA del progetto presentato;
 - l'area di cava risulta esterna a SIC e ZPS. Il sito più prossimo è posto a 1.000 m di distanza. Non vengono ipotizzate incidenze o effetti negativi;
 - non sono state evidenziate criticità particolari;
- all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti raccomandazioni:
- avendo rilevato incongruenze nel computo dei volumi dei terreni movimentati, si raccomanda un approfondimento su questo aspetto;
 - nello specifico, si raccomanda di considerare l'opportunità di verifica delle stime progettuali dei volumi di materiale associato prodotti dall'attività di coltivazione e da destinarsi alla ricomposizione ambientale del sito (DGR 652/07 punto 3) e della progressione delle fasi ricompositive;
 - qualora il bilancio di massa tra il volume di materiale estratto e quello necessario a garantire la ricomposizione ambientale

risultasse negativo, si dovrà prevedere l'acquisizione di materiale dalle cave limitrofe o da terreni provenienti da zone esterne, in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa;

- la documentazione di progetto dovrà inoltre aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;

Decreta

1) di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA del 23 Novembre 2011 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni che dovranno essere considerate in sede di predisposizione del progetto definitivo:

- avendo rilevato incongruenze nel computo dei volumi dei terreni movimentati, si raccomanda un approfondimento su questo aspetto;

- nello specifico, si raccomanda di considerare l'opportunità di verifica delle stime progettuali dei volumi di materiale associato prodotti dall'attività di coltivazione e da destinarsi alla ricomposizione ambientale del sito (Dgr 652/07 punto 3) e della progressione delle fasi ricompositive;

- qualora il bilancio di massa tra il volume di materiale estratto e quello necessario a garantire la ricomposizione ambientale risultasse negativo, si dovrà prevedere l'acquisizione di materiale dalle cave limitrofe o da terreni provenienti da zone esterne, in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa;

- la documentazione di progetto dovrà inoltre aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;

2) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Marmi 2C s.r.l., con sede legale in Conco (Vi) - via Scocca, 6 cap. 36062 e trasmetterlo al Comune di Asiago (Vi), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse e all'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo.

Alessandro Benassi